

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 980

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1994

Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del
Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca di sviluppo dei Caraibi è stata istituita il 26 gennaio 1970 ed ha sede a Barbados, West Indies.

La Banca rappresenta oggi la maggiore istituzione finanziaria di sviluppo che opera nella regione dei Caraibi. Il primo impulso alla sua creazione va ricercato in una risoluzione, adottata alla Conferenza di Ottawa del 1966 dai Paesi caraibici del Commonwealth britannico e dal Canada che raccomandava appunto la costituzione di un istituto finanziario a carattere sub-regionale per lo sviluppo dei Paesi caraibici del Commonwealth britannico.

All'Accordo istitutivo della Banca aderirono, nel 1970, sedici Paesi regionali (Giamaica, Trinidad e Tobago, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua, Belize, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos) e due Paesi non regionali (Canada e Regno Unito).

Scopo essenziale della Banca è quello di contribuire al progresso dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri e di promuovere la cooperazione economica e la integrazione tra gli stessi.

Per realizzare tali fini la Banca:

a) assiste i Paesi membri nel coordinamento dei loro programmi di sviluppo per una migliore utilizzazione delle risorse, per rendere complementari le loro economie e promuovere lo sviluppo armonico del commercio sia internazionale che intra-regionale;

b) favorisce la mobilitazione di risorse finanziarie addizionali, sia all'interno che all'esterno dell'ambito regionale;

c) finanzia progetti e programmi che tendono allo sviluppo della regione;

d) fornisce l'assistenza tecnica necessaria, particolarmente attraverso la messa a

punto di programmi di pre-investimento, o la concreta identificazione e preparazione di progetti;

e) promuove gli investimenti pubblici e privati in programmi di sviluppo, attraverso, tra l'altro, la collaborazione con le altre istituzioni finanziarie e la formazione di consorzi;

f) stimola ed incoraggia lo sviluppo del mercato dei capitali nell'ambito regionale;

g) intraprende tutte quelle altre attività necessarie alla realizzazione del proprio scopo.

Nel suo primo decennio di operatività la Banca ha rafforzato la sua base istituzionale allargando la partecipazione alla quasi totalità dei Paesi insulari ed ai più grandi Stati del Centro America. Ai Paesi membri fondatori si sono così aggiunti il Venezuela, la Colombia, Anguilla e Messico.

Durante gli anni '80 la Banca ha quindi cercato di imprimere alle proprie strutture amministrative e finanziarie un cambiamento sostanziale sia qualitativo che quantitativo per adeguare le proprie capacità di intervento alle necessità crescenti della regione caraibica.

In primo luogo la Banca ha allargato la partecipazione dei Paesi industrializzati, rivolgendosi in particolare ai Paesi della Comunità europea; ha quindi proceduto a sostanziali aumenti di capitale, ristrutturando nel contempo le normative riguardanti i fondi agevolati. Il riscontro dei Paesi della Comunità è stato positivo. Dal 1985 al 1989 sono entrati nella Banca: Francia, Italia e Germania. Il capitale autorizzato della Banca, originariamente di 50 milioni di dollari, è stato successivamente aumentato fino a raggiungere, nel 1990, 400,88 milioni di dollari. La Banca ha inoltre favorito la creazione al proprio interno di Fondi speciali, con i quali finanziare operazioni a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tasso agevolato; e verso tali Fondi ha cercato di attirare contributi volontari anche da parte di Paesi non membri.

Tra questi Fondi di particolare importanza è lo *Special Development Fund*, il Fondo speciale di sviluppo creato nel 1983 attraverso la fusione di vari Fondi preesistenti e che negli anni '80 è stato un importante veicolo di risorse concessionali alla regione. La necessità di risorse agevolate, peraltro, è diventata, agli inizi di questo decennio, sempre più critica. I tre grossi Paesi della regione, Trinidad, Guyana e Giamaica sono passati attraverso una grave crisi economica, ed i piccoli Paesi insulari stanno portando avanti programmi di ristrutturazione economica ed istituzionale che assorbono le scarse risorse a scapito di interventi nei settori sociali. Tutto ciò avviene in un contesto internazionale che vede una contrazione dei flussi di aiuto verso i Paesi terzi. La Banca, che è la maggiore istituzione di sviluppo della regione, si pone attraverso il Fondo speciale come la fonte più importante di risorse agevolate.

In tale contesto, nel 1990, sono iniziate le consultazioni con i Paesi membri per la III Ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo per il quadriennio che va dal 1992 al 1995.

Nel maggio 1991 si è concluso il negoziato ed è stata approvata la relativa Risoluzione.

Tutti i Paesi contributori, tra cui è da citare l'Olanda, che non è Paese membro della Banca, hanno concordato su una ricostituzione pari a 124 milioni di dollari USA.

Le risorse saranno canalizzate non solo verso i Paesi più poveri, ma verso le fasce più povere severamente interessate dai programmi di risanamento economico, e per progetti ad alto contenuto sociale.

Per il nostro Paese è prevista una quota di 14.000.000 dollari USA, pari a lire 16.218.027.000 (al tasso di cambio di lire 1.158,4305 per un dollaro, indicato nella

Risoluzione), da versare in quattro rate uguali a partire dal 1992 e fino al 1995.

La percentuale di contribuzione del nostro Paese è rimasta la stessa della precedente ricostituzione, e cioè inferiore a quella di Canada e Regno Unito, che sono membri fondatori. È da sottolineare che i diritti riguardanti la partecipazione alle commesse e lavori sui progetti finanziati è invece uguale per tutti i Paesi contributori.

La partecipazione dell'Italia a questa III Ricostituzione del Fondo è coerente con la politica, costantemente perseguita dal nostro Paese, di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi del Terzo Mondo.

Inoltre, attraverso la Banca di sviluppo dei Caraibi, con l'adesione formalizzata nel 1988, il nostro Paese è stato messo in condizione di intervenire nel Centro America e nei Caraibi attraverso uno strumento capace di operare con efficacia e competenza. Nello stesso tempo si sono aperte al nostro Paese nuovi sbocchi economici per il trasferimento di tecnologia industriale e di manodopera in un'area che presenta enormi carenze a questo livello e dove le nostre imprese non erano tradizionalmente presenti. Ciò mediante la partecipazione appunto delle imprese italiane alle gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse relative a progetti finanziati con le risorse della Banca e con le risorse del Fondo speciale.

In questi anni di stretta collaborazione con la Banca infatti si è potuto registrare un forte interesse da parte delle imprese italiane, quelle soprattutto che già operano nella più vasta area dell'America Latina, ad espandersi nella regione caraibica, dove l'inserimento era stato reso difficile dalla completa estraneità delle stesse con la zona in cui sono chiamate ad operare.

È stato predisposto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 autorizza il contributo al Fondo, all'articolo 2 stabilisce le modalità di erogazioni dei fondi e all'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria.

Si acclude, altresì, l'occorrente relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'esecuzione del provvedimento di cui all'oggetto e la relativa copertura finanziaria, si fa presente quanto segue:

il contributo italiano ammonta a dollari USA 14.000.000, pari a lire 16.218.027.000, al tasso di cambio di lire 1.158,4305 per un dollaro, fissato nella relativa Risoluzione. La sua erogazione è prevista in quattro rate uguali di lire 4.050.506.750 ciascuna, nel quadriennio 1992-1995;

alla copertura si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

dopo l'approvazione i relativi fondi affluiranno al capitolo 8325 del Bilancio del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di dollari USA 14.000.000, per il quadriennio 1992-1995.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.220.000.000, è ripartita in rate costanti per ciascuno degli anni dal 1992 al 1995.

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 8.110.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per il medesimo anno, e, quanto a lire 4.055.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.